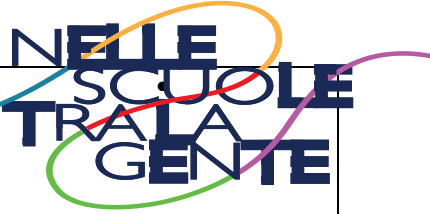


	Note in UIL UIL Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it 3 marzo 2025	
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70		

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA

DOMANDE DI MOBILITÀ 2025 DAL 7 MARZO. PUBBLICATA L'ORDINANZA MINISTERIALE

Di seguito, tutte le date da tenere a mente per insegnanti, personale educativo, personale Ata e docenti di religione cattolica.

Personale docente

La domanda va presentata **dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

La domanda va presentata **dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata **dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata **dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025**.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

Vi ricordiamo la nostra piattaforma sulla Mobilità 2025, costantemente aggiornata con guide, FAQ e strumenti utili. [Per accedere è necessario cliccare QUI.](#)

DOMANDE DI MOBILITÀ TUTTE LE DATE UTILI

DOCENTI

**LA DOMANDA VA PRESENTATA
DAL 7 MARZO 2025 AL 25 MARZO 2025.**

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

PERSONALE EDUCATIVO

**LA DOMANDA VA PRESENTATA
DAL 7 MARZO 2025 AL 27 MARZO 2025.**

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

PERSONALE ATA

**LA DOMANDA VA PRESENTATA
DAL 14 MARZO 2025 AL 31 MARZO 2025.**

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

**LA DOMANDA VA PRESENTATA
DAL 21 MARZO 2025 AL 17 APRILE 2025.**

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.



mobilità 2025
VISITA LA NOSTRA
PIATTAFORMA DEDICATA

GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO

Come si individua il docente perdente posto

Guida operativa

UIL Scuola RUA

La presente Guida è rivolta ai docenti, alle segreterie scolastiche e ai dirigenti scolastici, e descrive la procedura per individuare il docente perdente posto anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel CCNI 2025/28.

È, inoltre, riportata la corretta attribuzione del punteggio con riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e diverso ruolo, alla continuità nella stessa scuola e nel comune e alle esigenze di famiglia nonché ai titoli posseduti. Con esempi.

DOCENTI DA CONSIDERARE

Tra i docenti da considerare, oltre a quelli che sono titolari nella scuola dall'a.s. in corso a seguito di mobilità, e quelli che lo sono dagli anni scolastici precedenti, ci sono anche:

Docenti neo-assunti in ruolo

L'inserimento nella graduatoria interna di istituto riguarda anche i docenti **ASSUNTI IN RUOLO GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE DALL'1/9 del corrente anno scolastico (indipendentemente dal canale di reclutamento).**

Dal 1/9/2016, infatti, anche i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento. **Pertanto, il neo immesso in ruolo nell'a.s. in corso deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell'eventuale riduzione di organico.**

Sono inclusi:

- I docenti assunti da I fascia GPS sostegno con **decorrenza economica del ruolo 1/9 dell'a.s. in corso.**
- I docenti assunti dal concorso straordinario bis con **decorrenza economica del ruolo 1/9 dell'a.s. in corso.**

Sono esclusi:

- I docenti assunti da I fascia GPS sostegno a tempo determinato nell'a.s. in corso o che comunque stanno svolgendo l'anno di formazione e prova nell'a.s. in corso.
- I docenti assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato nell'a.s. in corso o che comunque stanno svolgendo l'anno di formazione e prova nell'a.s. in corso.

- I docenti assunti dal concorso PNRR a tempo determinato nell'a.s. in corso (docenti privi di abilitazione al momento dell'assunzione).

Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzo o assenti per altri motivi

I docenti in **assegnazione o in utilizzazione in altra scuola** devono sempre far riferimento alla **scuola di titolarità e non a quella in cui sono in servizio come utilizzati o assegnati annualmente**. È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto.

Lo stesso vale per i docenti assenti ad altro titolo ma che mantengono la titolarità nella scuola (es. aspettativa per dottorato, motivi di famiglia ecc.).

GRADUATORIA INTERNA

ORGANICO DELL'AUTONOMIA – CPIA – SERALI – SEDI OSPEDALIERE – POSTI DI SOSTEGNO – EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA – LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Organico dell'autonomia e graduatoria unica

Anche per le scuole di **I e II grado la graduatoria interna di istituto è costituita PER ORGANICO DELL'AUTONOMIA** ovvero è **unica** per ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di "sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi".

Il codice meccanografico dell'istituto, anche per le scuole medie, è ormai l'I.C. (Istituto comprensivo) o, per le scuole di II grado, l'I.S. (Istituto superiore), pertanto non si fa più alcuna distinzione di graduatoria interna se un I.C. ha più sedi (anche dislocate in comuni diversi) o se un I.S. ha più indirizzi (es. tecnico, industriale ecc.) purché appartenenti tutti alla stessa istituzione scolastica.

Es. In un I.S. che ha un indirizzo Linguistico e di Scienze umane e, per esempio, è presente la classe di concorso A012 in entrambi gli indirizzi, la graduatoria interna di istituto è una sola per tale classe di concorso. Ciò indipendentemente in quale indirizzo si perderà il posto: l'ultimo in graduatoria è il docente A012 con minor punteggio (e a nulla rileva in quale dei due indirizzi insegni).

C.P.I.A. - scuole serali - sedi ospedaliere e carcerarie

Tali istituti mantengono invece **organici distinti** anche all'interno della stessa autonomia scolastica.

Es. Nel C.P.I.A. si istituisce una graduatoria interna di istituto DISTINTA PER OGNI PUNTO DI EROGAZIONE, non è quindi "unica". Nonostante, quindi, il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a

mantenere l'autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto. Stessa cosa vale per i corsi serali "appoggiati" agli I.S. anch'essi con codice meccanografico distinto (si avrà una graduatoria interna per il corso "diurno" e un'altra, distinta, per il corso "serale").

Per i posti di sostegno

Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune.

- **Scuola dell'infanzia, primaria e di I grado:** si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, ossia graduatorie distinte per:
 - ✓ minorati della vista (CH)
 - ✓ minorati dell'udito (DH)
 - ✓ minorati psicofisici (EH)

In questi casi, se si perde, per esempio, un posto di EH non può essere coinvolto il docente titolare di DH.

- **Scuola di II grado:** la graduatoria è invece unica senza distinzione di aree. Comprende tutti i docenti di sostegno presenti nella istituzione scolastica indipendentemente dalla materia o dalle aree di titolarità.

Scuola primaria

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria).

Posti di educazione motoria

Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

Posti di lingua inglese scuola

Qualora dalla graduatoria di lingua inglese si individui un perdente posto, il docente in soprannumero, **PRIMA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ**, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.

Di fatto non esiste il soprannumerario di "lingua inglese", nel senso che a quel punto si istituisce un'unica graduatoria di tutti i docenti della scuola primaria titolari dell'istituto (escludendo ovviamente i titolari su posto di sostegno), in ordine di punteggio e precedenza, sia dei titolari di posto comune che di lingua inglese: tutti insieme. L'ultimo in graduatoria è perdente posto.

A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel

corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

TERMINI DA RISPETTARE

Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie si formulano e si dovranno pubblicare all'Albo **ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ**, in base alla tabella allegata al CCNI con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.

Titoli ed eventuali precedenza – data da prendere in considerazione

Eventuali precedenza e i titoli in possesso degli interessati possono essere presentati (e quindi valutati) **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.**

COME GRADUARE I DOCENTI

Si formula la graduatoria tenendo conto di quanto segue:

1. I primi ad essere individuati perdenti posto in ordine di punteggio sono (in un'unica graduatoria):

- ✓ I docenti di ruolo arrivati con decorrenza 1/9 dell'a.s. in corso per mobilità a domanda volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo). Per la scuola primaria sono esclusi coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.
- ✓ I docenti assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente l'1/9 dell'a.s. in corso;
- ✓ I docenti individuati perdenti posto **prima del precedente a.s.** che, all'interno del decennio, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti nell'attuale scuola **indicata volontariamente** nella domanda.¹

2. Successivamente saranno individuati perdenti posto in ordine di punteggio (in un'unica graduatoria):

- ✓ I docenti di ruolo arrivati dal precedente a.s. o da prima del precedente a.s. oppure arrivati l'1/9 dell'a.s. in corso perché rientrati nel decennio come perdenti posto o, relativamente alla scuola primaria, hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola.
- ✓ I docenti individuati perdenti posto **nell'a.s. precedente** e trasferiti l'1/9 dell'a.s. in corso nell'attuale scuola per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata o perché indicata tra le preferenze espresse nella domanda.²

¹ È il docente dichiarato **perdente posto negli aa.ss. precedenti allo scorso anno scolastico** e che, **per l'a.s. in corso**, ha richiesto nella domanda di mobilità (in modalità online) il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità **ma ha anche indicato altre scuole. Non ottenendo la scuola di precedente titolarità, ha ottenuto una scuola tra quelle indicate.** Nella scuola ottenuta **è considerato ultimo arrivato a domanda volontaria 1/9 dell'anno scolastico in corso** insieme ai docenti arrivati con trasferimento/passaggio oppure neo immessi in ruolo l'1/9 dell'anno scolastico in corso.

² È il docente dichiarato perdente posto **nell'a.s. precedente a quello in corso** e che, **per l'a.s. in corso**, è stato trasferito nell'attuale scuola a domanda condizionata o d'ufficio (con domanda in modalità cartacea). In questo caso è un trasferimento a domanda condizionata o d'ufficio **e non si è considerati ultimi arrivati anche se l'attuale scuola è stata indicata nella domanda.**

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio **prevale la maggiore età anagrafica.**

CHI È ESCLUSO DALLA GRADUATORIA - PRECEDENZE

Sono esclusi dalla graduatoria tutti i docenti che rientrano nelle seguenti **precedenze (art. 13 c. 2 del CCNI) secondo i criteri e le modalità, con qualche eccezione, indicati all'art. 13 c. 1 del CCNI:**

- I (**emodializzati e non vedenti**);
- III (**disabilità personale e cure continuative**);
- IV (**assistenza al familiare disabile**);
- VII (**amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità**).

ATTENZIONE:

- Il titolo di precedenza **deve essere posseduto entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità** e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.
- In caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, **prevale la maggiore anzianità anagrafica.**

I beneficiari delle precedenze previste **ai punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, **a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento** (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra. Il personale beneficiario delle **precedenze di cui ai punti III), IV) e VII)** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.**

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

Come valutare le precedenza

I (EMODIALIZZATI E NON VEDENTI)

- | |
|---|
| ✓ Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120) |
| ✓ Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82) |

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

In ordine di priorità, prima i docenti con:

- | |
|---|
| ✓ Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92 |
|---|

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte:

- la **situazione di disabilità** (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92).
- il grado di invalidità civile **superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Attenzione: le due situazioni di cui sopra devono necessariamente coesistere.

Successivamente i docenti con:

- | |
|--|
| ✓ Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo |
|--|

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.

Le suddette certificazioni **devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali deve risultare la dicitura "grave patologia"**.

Attenzione In questi casi **non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità** del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

In ultimo, i docenti con:

✓ **Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale grave)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità** (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

PREMESSA IMPORTANTE

L'esclusione dalla graduatoria interna si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia** in cui è domiciliato il familiare disabile (non può, quindi, essere escluso, **in nessun caso**, chi assiste il disabile domiciliato in una **provincia diversa** (**Es. titolarità del docente a Milano e disabile da assistere domiciliato a Bergamo**)).

Ma ciò non basta.

L'altra condizione è che la **scuola di titolarità del docente sia anche nello stesso comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile**. Pertanto, **il comune in cui è ubicata la scuola e comune in cui è domiciliato il disabile devono coincidere**.

A quest'ultimo punto si applica però **una deroga con relativo obbligo del docente**:

Qualora **la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso dal domicilio del familiare disabile**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica **solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento**. Se la domanda non è stata, invece, presentata, il docente viene inserito a pettine e non fruisce dell'esclusione.

Pertanto, in quest'ultimo caso, il docente, **entro i termini di scadenza delle domande di mobilità**, e fermo restando che il familiare disabile sia comunque domiciliato **all'interno della provincia di titolarità**, deve dimostrare alla scuola **di aver prodotto domanda di**

trasferimento con precedenza inserendo come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile.

A. Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare **la situazione di gravità della disabilità del figlio** (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

A. Colui che esercita la legale tutela

La figura del "tutore legale" è assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. Sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Attenzione: Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l'assistito abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

A. Fratello/sorella conviventi (esclusione da riconoscere ad entrambi)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale risulti:

- la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. lo

stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La disabilità può essere anche **"RIVEDIBILE"** purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria

- la **convivenza** con il fratello/sorella;
- che entrambi i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché affetti da patologie invalidanti o, **in alternativa**, abbiano una età superiore ai 65 anni. Per cui, l'interessato deve in questo caso comprovare con documentazione medica lo stato delle patologie invalidanti di entrambi i genitori oppure deve autodichiarare l'età superiore ai 65 anni di entrambi i genitori o la loro scomparsa.

ATTENZIONE: le tre tipologie elencate (assistenza al figlio, tutela legale e assistenza al fratello/sorella, in quest'ultimo caso secondo i criteri ivi indicati) rappresentano **un'unica precedenza** ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria. Ciò vuol dire che, se un docente assiste il figlio e un altro docente assiste il fratello/sorella o ha una tutela legale, i **due docenti hanno la stessa precedenza**. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

B. Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto, in quest'ultimo caso purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, abbia una certificazione di disabilità **"RIVEDIBILE"** purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

C. Figlio che assiste il genitore disabile

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità del genitore (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità **"PERMANENTE"**.

È altresì obbligatorio: aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante

il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Non sono, invece, più richieste:

- autodichiarazioni relative ad una eventuale convivenza con il genitore;
- autodichiarazioni del coniuge del disabile o di fratelli e/o sorelle del docente in cui si dichiara la rinuncia all'assistenza al disabile.

D. Fratello/sorella non conviventi (esclusione da riconoscere ad entrambi)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale risulti:

- la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La disabilità può essere anche **"NON RIVEDIBILE"** purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
 - che entrambi i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché affetti da patologie invalidanti o, **in alternativa**, abbiano una età superiore ai 65 anni. Per cui, l'interessato deve in questo caso comprovare con documentazione medica lo stato delle patologie invalidanti di entrambi i genitori oppure deve autodichiarare l'età superiore ai 65 anni di entrambi i genitori o la loro scomparsa.
- **Attenzione:** rispetto alla precedenza di cui al punto A non c'è l'elemento della convivenza col fratello/sorella disabile.

**VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE
NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA in cui si è amministratore degli EE.LL., ANCHE SE IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO DI TITOLARITÀ (in quest'ultimo caso non c'è l'obbligo di produrre domanda di trasferimento verso il comune in cui si svolge il mandato).

SCUOLE DIMENSIONATE - INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

A) Unificazione di due o più istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui due o più istituzioni vengano accorpate per costituire una nuova istituzione scolastica, con conseguente costituzione di un unico organico, tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente il dimensionamento, distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso, confluiscono in un'unica graduatoria ai fini della individuazione del perdente posto determinato per l'anno da cui decorre il dimensionamento.

Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto (mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità); per l'assegnazione alle sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto, è fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3. La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice, sia nel caso in cui una delle istituzioni oggetto di dimensionamento mantenga il codice meccanografico precedente.

B) Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscono in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell'anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.

I docenti assegnati nell'anno scolastico precedente su più sedi o più indirizzi di studio possono esercitare l'opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l'intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell'orario stesso.

L'ufficio competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità procede ad assegnare la titolarità dei docenti nella istituzione scolastica che a seguito di dimensionamento ha acquisito la sede/indirizzo di opzione.

Ai fini dell'individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti optanti per tale istituzione scolastica (che mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato presso la scuola di precedente titolarità) nonché tutti i docenti già titolari nell'istituzione scolastica medesima nel caso questa abbia conservato totalmente la precedente composizione.

La procedura è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice a tutte le istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento, sia nel caso in cui una o più istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento mantenga o mantengano il codice meccanografico precedente.

I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l'opzione rimangono a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari

qualora la istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento. In quest'ultimo caso usufruiscono, a domanda, della precedenza prevista all'articolo 13, punto II), per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

C) Cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle relative classi ad altre istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui si determini la cessazione del funzionamento di un istituto e l'attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità. L'ufficio scolastico competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, vengono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa (mantenendo nella sede di nuova titolarità il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità).

I docenti delle istituzioni scolastiche non sopresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto all'articolo 13, punto II).

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie si applicano i criteri previsti negli articoli del C.C.N.I. relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario.

Il servizio pre-ruolo e quello in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio.

Nelle operazioni si tiene conto delle precedenza comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione nel plesso/sede/indirizzo di studio nell'ambito del singolo dimensionamento.

DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.

Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nel decennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente C.C.N.I..

CALCOLO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO, ALTRO RUOLO E PRE-RUOLO

SERVIZIO DI RUOLO - PUNTEGGI

1. PUNTEGGIO ASSEGNATO AL RUOLO A PARTIRE DALLA DECORRENZA ECONOMICA

Per i docenti titolari su posto comune:

- **punti 6** per ogni anno di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza dalla decorrenza economica.

Per i docenti titolari su posto di sostegno:

- **punti 12** per ogni anno di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza dalla decorrenza economica.

Inoltre:

I servizi effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo:

Si dovranno conteggiare **due volte**.

I servizi di ruolo prestati in scuola unica o in scuola di montagna – Scuola primaria

Si dovranno conteggiare **due volte**.

NOTA

Sono considerati esclusivamente i servizi di ruolo prestati in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Nota bene: La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.

Per tutti i docenti si valutano:

- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca, se

il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi;

- il servizio prestato nello stesso ruolo o in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.
- i periodi di congedo in costanza di nomina retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001 e s.m.i.

Per tutti i docenti non si valutano:

- l'anno scolastico in corso;
- gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio).

2. PUNTEGGIO ASSEGNATO AL SERVIZIO DI RUOLO CON RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA

A) Per l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se è stato prestato un servizio di almeno 180 gg. nel ruolo di appartenenza:

6 pp. come il servizio di ruolo effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza (con relativo raddoppio per i docenti titolari su posto di sostegno se il servizio è stato prestato sul sostegno e si conta 2 volte se svolto in piccole isole, paesi in via di sviluppo o scuole di montagna).

es.

- ✓ docente assunto da concorso su posto di sostegno con decorrenza giuridica a.s. 2022/23 ed economica a.s. 2023/24, con servizio di supplenza di almeno 180 gg. sul sostegno nell'a.s. 2022/23

oppure

- ✓ docente assunto sulla A12 – secondaria di II grado - con decorrenza giuridica a.s. 2022/23 ed economica a.s. 2023/24, con servizio di supplenza di almeno 180 gg. nell'a.s. 2022/23 sempre nella A12 oppure nella A13 – Secondaria di II grado).

B) Per l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica:

- ✓ se non è stato prestato nessun **servizio o se è stato prestato per meno di 180 gg.**
- ✓ se è stato prestato un **servizio di almeno 180 gg. ma in un diverso ruolo rispetto a quello di appartenenza** (es. docente assunto sulla A12 – secondaria di II grado - con decorrenza giuridica a.s. 2022/23 ed economica a.s. 2023/24, con servizio di supplenza di almeno 180 gg. nell'a.s. 2022/23 sulla A22 – Secondaria di I grado):

3 pp. per ogni anno (con relativo raddoppio per i docenti titolari su posto di sostegno se il servizio è stato prestato sul sostegno e si conta 2 volte se svolto in piccole isole, paesi in via di sviluppo o scuole di montagna).

SERVIZIO DI RUOLO SVOLTO IN UN DIVERSO RUOLO - PUNTEGGI

Il punteggio cambia a seconda dell'attuale ruolo di appartenenza del docente rispetto al servizio di diverso ruolo prestato (nota 4 - tabella di valutazione CCNI):

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola della infanzia:**

- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola **primaria** è valutato **sempre 3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola di **I e/o II grado** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola primaria:**

- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia** è valutato **sempre 3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola di **I e/o II grado** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola di I grado:**

- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola di **II grado** è valutato **sempre 3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia e/o primaria** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola di II grado:**

- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola di **I grado** è valutato **sempre 3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati;
- il servizio di **ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia e/o primaria** è, invece, valutato **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi.**

N.B. Anche in questo caso bisogna raddoppiare gli anni svolti su posto di sostegno per il docente attualmente titolare su posto di sostegno e contare 2 volte quelli svolti in piccole isole, paesi in via di sviluppo o scuole di montagna.

ESEMPI DI CALCOLO

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELLA PRIMARIA**
- **6 ANNI DI DIVERSO RUOLO SVOLTI NELLA INFANZIA**

- **6 anni di ruolo svolti nella primaria: 36 pp. (6x6)**
- **6 anni di diverso ruolo svolti nella infanzia: 18 pp. (6x3)**

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELLA PRIMARIA**
- **6 ANNI DI DIVERSO RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I E/O II GRADO**

- **6 anni di ruolo svolti nella primaria: 36 pp.** (6X6)
- **6 anni di diverso ruolo svolti nella scuola di I e/o II grado: 16 pp.** (primi 4 anni x 3 e successivi 2 anni x 2).

DOCENTE DELLA SCUOLA DI I GRADO POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I GRADO**
- **6 ANNI DI DIVERSO RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI II GRADO**

- **6 anni di ruolo svolti nel I grado: 36 pp.** (6X6)
- **6 anni di diverso ruolo svolti nel II grado: 18 pp.** (6x3)

DOCENTE DELLA SCUOLA DI I GRADO POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I GRADO**
- **6 ANNI DI DIVERSO RUOLO SVOLTO NELLA INFANZIA E/O PRIMARIA**

- **6 anni di ruolo svolti nel I grado: 36 pp.** (6X6)
- **6 anni di diverso ruolo svolti nella scuola infanzia e/o primaria: 16 pp.** (primi 4 anni x 3 e successivi 2 anni x 2).

Per il calcolo del punteggio a chi è di ruolo su posto di sostegno, si ricorda che, ai fini del raddoppio, bisogna procedere con:

- un primo calcolo considerando gli anni complessivi;
- un secondo calcolo solo per gli anni svolti sul sostegno.

Esempio
DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO CON:

- **6 ANNI DI RUOLO SVOLTI NEL SOSTEGNO PRIMARIA**
- **6 ANNI DI DIVERSO RUOLO SVOLTI NEL SOSTEGNO INFANZIA**

- **6 anni complessivi nel ruolo primaria: 36 pp.** (6x6)
- **6 anni complessivi nel ruolo della infanzia: 18 pp.** (6x3)

Di cui:

- **6 anni nel ruolo primaria su posto di sostegno: 36 pp.** (6x6)
- **6 anni nel ruolo della infanzia su posto di sostegno: 18 pp.** (6x3)

Tot. Servizio:

- **Ruolo primaria: 72 pp.**
- **Diverso ruolo infanzia: 36 pp.**

SERVIZIO DI PRE RUOLO - PUNTEGGI

Quali servizi si valutano

In via generale si valutano i servizi **non di ruolo** che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94): il **servizio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.**

Inoltre:

- Il servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
- Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

Si valutano:

- Gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi: l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione.
- Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica.
- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009 (ora 47 del CCNL 2019/21).
- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.
- Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.
- Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati

con il possesso del titolo di studio.

- Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/1975.
- Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio no di ruolo presso scuole statali.
- Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica.
- Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.
- I periodi di congedo in costanza di nomina retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001 e s.m.i.

Non sono in nessun caso valutabili:

- I periodi di maternità fuori nomina.
- Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
- Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
 - ✓ fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
 - ✓ nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
 - ✓ nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO

Con le nuove regole introdotte dal nuovo CCNI, anche in questo caso il punteggio cambia a seconda dell'attuale ruolo di appartenenza del docente rispetto al servizio di pre-ruolo prestato (nota 4 - tabella di valutazione CCNI):

✓ Per il docente attualmente titolare nella scuola della infanzia:

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola dell'**infanzia** è valutato, nel triennio:

- A. Per l'a.s. **2025/26 4 punti** per ogni anno prestato
- B. Per l'a.s. **2026/27 5 punti** per ogni anno prestato
- C. Per l'a.s. **2027/28 6 punti** per ogni anno prestato

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola **primaria** è valutato:

- **3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati (non cambia nel triennio).

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola di **I e/o II grado** è valutato:

- **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi** (non cambia nel triennio).

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola primaria:**

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola **primaria** è valutato:

- A. Per l'a.s. **2025/26 4 punti** per ogni anno prestato
- B. Per l'a.s. **2026/27 5 punti** per ogni anno prestato
- C. Per l'a.s. **2027/28 6 punti** per ogni anno prestato

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola **dell'infanzia** è valutato:

- **3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati (non cambia nel triennio).

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola di **I e/o II grado** è valutato:

- **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi** (non cambia nel triennio).

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola di I grado:**

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola di **I grado** è valutato:

- A. Per l'a.s. **2025/26 4 punti** per ogni anno prestato
- B. Per l'a.s. **2026/27 5 punti** per ogni anno prestato
- C. Per l'a.s. **2027/28 6 punti** per ogni anno prestato

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola di **II grado** è valutato:

- **3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati (non cambia nel triennio).

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola **infanzia e/o primaria** è valutato:

- **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi** (non cambia nel triennio).

✓ **Per il docente attualmente titolare nella scuola di II grado:**

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola di **II grado** è valutato:

- A. Per l'a.s. **2025/26 4 punti** per ogni anno prestato
- B. Per l'a.s. **2026/27 5 punti** per ogni anno prestato
- C. Per l'a.s. **2027/28 6 punti** per ogni anno prestato

Il servizio di **pre-ruolo** e svolto nella scuola di **I grado** è valutato:

- **3 pp. per ogni anno prestato** indipendentemente dal numero degli anni prestati (non cambia nel triennio).

Il servizio di **pre-ruolo** svolto nella scuola **infanzia e/o primaria** è valutato:

- **3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per i successivi** (non cambia nel triennio).

N.B. Anche in questo caso bisogna raddoppiare gli anni svolti su posto di sostegno per il docente attualmente titolare su posto di sostegno (e che ha prestato il servizio pre-ruolo con il titolo di sostegno) e contare 2 volte quelli svolti in piccole isole o scuole di montagna.

ESEMPI DI CALCOLO

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA PRIMARIA**
- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA INFANZIA**

➤ **6 anni di pre-ruolo svolti nella primaria**

- Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)
- Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)
- Per il 2027/28: **36 pp.** (6x6)

➤ **6 anni di pre-ruolo svolti nella infanzia: 18 pp.** (6x3) per tutto il triennio.

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA PRIMARIA**
- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I E/O II GRADO**

➤ **6 anni di pre-ruolo svolti nella primaria**

- Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)
- Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)
- Per il 2027/28: **36 pp.** (6x6)

➤ **6 anni di pre-ruolo svolti nella scuola di I e/o II grado: 16 pp.** per tutto il triennio (primi 4 anni x 3 e successivi 2 anni x 2).

DOCENTE DELLA SCUOLA DI I GRADO POSTO COMUNE CON:

- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I GRADO**
- **6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI II GRADO**

➤ **6 anni di pre-ruolo svolti nella scuola di I grado**

- Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)

- Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)
- Per il 2027/28: **36 pp.** (6x6)
- **6 anni di pre-ruolo svolti nella scuola di II grado: 18 pp.** per tutto il triennio (6x3).

DOCENTE DELLA SCUOLA DI I GRADO POSTO COMUNE CON:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA SCUOLA DI I GRADO • 6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NELLA INFANZIA E/O PRIMARIA |
|--|

- **6 anni di pre-ruolo svolti nella scuola di I grado**
 - Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)
 - Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)
 - Per il 2027/28: **36pp.** (6x6)
- **6 anni di pre-ruolo svolti nella infanzia e/o primaria: 16 pp.** per tutto il triennio (primi 4 anni x 3 e successivi 2 anni x 2).

N.B. in tutti i casi elencati bisogna raddoppiare gli anni di pre-ruolo svolti sul sostegno solo a chi è attualmente di ruolo su posto di sostegno. Si ricorda, inoltre, che ai fini del raddoppio gli anni di pre-ruolo prestati sul sostegno questi devono essere stati svolti in possesso del titolo di specializzazione.

Esempio calcolo posto di sostegno

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO CON:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NEL SOSTEGNO PRIMARIA IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE • 6 ANNI DI PRE-RUOLO SVOLTI NEL SOSTEGNO INFANZIA IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE |
|--|

6 anni complessivi di pre-ruolo nella primaria:

- Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)
- Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)
- Per il 2027/28: **36pp.** (6x6)
- **6 anni complessivi di pre-ruolo nella infanzia: 18 pp.** (6x3) per tutto il triennio.

Di cui

- **6 anni di pre-ruolo nella scuola primaria su posto di sostegno in possesso del titolo:**
 - Per il 2025/26: **24 pp.** (6x4)
 - Per il 2026/27: **30 pp.** (6x5)

- Per il 2027/28: **36 pp.** (6x6)
- **6 anni di pre-ruolo nella scuola dell'infanzia su posto di sostegno in possesso del titolo: 18 pp. per tutto il triennio (6x3)**

Tot. Servizio:

- **Pre-ruolo primaria:**
 - Per il 2025/26: **48 pp.**
 - Per il 2026/27: **60 pp.**
 - Per il 2027/28: **72 pp.**
- **Pre-ruolo infanzia: 36 pp. per tutto il triennio.**

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE - PUNTEGGI

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce **per OGNI ANNO di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità**, attribuendo:

• 4 pp. per il PRIMO anno
• 4 pp. per il SECONDO anno
• 4 pp. per il TERZO anno
• 5 pp. per il QUARTO ANNO
• 5 pp. per il QUINTO ANNO
• 6 pp. per ogni anno dal SESTO ANNO in poi.

Attenzione: Non va valutato l'anno scolastico in corso.

Pertanto, un docente che ha **5 anni di servizio nella stessa scuola** avrà **22 pp.** di continuità, mentre se ha **6 anni** ne avrà **28 pp.**, se ha **7 anni 34 pp.** e così via. Ma anche un docente che ha **solo 1 anno di continuità** (escluso quello in corso) avrà il suo punteggio che sarà **4 pp.**

Anni di continuità nella scuola (escluso l'anno in corso)	Punteggio assegnato nella graduatoria interna
1	4
2	8
3	12
4	17
5	22

6	28
7	34
8	40
9	46
10	52
11	58
12	64
13	70

Continuità: decorrenza economica della nomina e assegnazione di sede definitiva

La continuità didattica è attribuita partendo dalla **DECORRENZA ECONOMICA** dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della **SEDE DEFINITIVA**.

Pertanto, **è escluso dal conteggio:**

- il periodo di servizio pre-ruolo
- il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina
- il periodo di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ATTENZIONE: si escludono anche anni eventualmente prestati nella stessa scuola di attuale titolarità in assegnazione provvisoria, come immessi in ruolo su sede provvisoria o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ES. GPS I Fascia). Ciò perché ai fini della continuità vale solo la titolarità in quella determinata scuola.

CONTINUITÀ NEL COMUNE

Oltre al punteggio di cui sopra viene anche attribuito **1 punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità**.

ATTENZIONE: Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, **però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO**, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

INOLTRE: qualora il docente perdente posto al termine del decennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti i 10 anni.

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.

Si ricorda, inoltre, che il punteggio per la continuità negli anni prestati su **PICCOLE ISOLE** viene raddoppiato.

ESEMPIO:

Docente è nell'attuale scuola A di titolarità del comune X dal 2018/19 a seguito di trasferimento.

Lo stesso docente, a seguito di trasferimento, dal 2013/14 al 2017/18 ha svolto, sempre in modo continuativo, servizio nella **scuola B ma sempre del comune X** (che è quello di attuale titolarità): Per tale servizio gli saranno assegnati **ulteriori 5 punti** che corrispondono ai 5 anni di titolarità nello stesso comune.

ATTENZIONE: Non possono quindi essergli assegnati i punti della continuità nel Comune dal 2018/19 a tutt'oggi **perché sono coincidenti** con la continuità nell'attuale scuola (e i due punteggi non si cumulano per gli stessi anni).

Criteri generali per il riconoscimento della continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

- **L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA** dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe invece la continuità di servizio.
- Negli istituti con **corsi diurni e serali**, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.
- Per i **docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto** (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
- Per i **docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta** attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- Per i **docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali** la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
- Per i docenti **di istruzione secondaria di I e II grado e artistica** il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- Nel caso di **dimensionamento della rete scolastica** (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova

istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

Quando non si interrompe la continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

Il punteggio della continuità spetta anche:

- ai **docenti comandati** in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti **utilizzati a domanda o d'ufficio**, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della **scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera** presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti **utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali** di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ai **docenti utilizzati a domanda o d'ufficio** ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
- Ai **docenti esonerati dal servizio** previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.

INOLTRE

- Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
- L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

In particolare, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio **anche se non retribuiti**);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- per incarico della presidenza di scuole secondarie;
- per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8

per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;

- per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15.
- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Quando si interrompe la continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, **abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.**
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di **dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.**

INOLTRE

- Il **trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa (anche se ottenuto nella stessa scuola)** interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il **punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria** (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

ATTENZIONE: al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso del decennio (rimane invece il diritto di rientro).

- **Per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia** il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- Il servizio prestato in **qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 (oggi 47 del CCNL 2019/21)** qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità.

Perdenti posto e continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 10 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come

prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità acquisita nella precedente scuola di titolarità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Per tale personale è previsto che:

- Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
- La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente in esubero sull'ambito (ex dop).
- La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
- Qualora, scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel decennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
- Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
- Qualora il docente al termine del decennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti i 10 anni del decennio.
- Al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto **l'assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso del decennio** (rimane invece il diritto di rientro).

ESIGENZE DI FAMIGLIA - PUNTEGGI

A. Per il non allontanamento dal coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il non allontanamento dai genitori o dai figli 6 PP.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

ATTENZIONE: Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- Il punteggio si attribuisce **quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.** Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità.
- Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

ATTENZIONE: Il punteggio, pertanto, non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme: in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

NOTA BENE:

Diverso è invece il caso di un Istituto che abbia sedi in più comuni. Infatti, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. Così come il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

B. Esistenza dei figli

- Per ogni figlio di età inferiore **ai 6 anni PUNTI 5**
- Per ogni figlio di età **superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni** o maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro **PUNTI 4**

ATTENZIONE: I punteggi relativi ai figli valgono sempre, indipendente dalla loro residenza e da dove è ubicata la scuola di titolarità del docente.

Documentazione:

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/dell'anno solare in corso.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

C. Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto **PUNTI 6**

ATTENZIONE: si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

La valutazione è attribuita esclusivamente nei seguenti casi:

- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore, ricoverati

permanentemente in un istituto di cura;

- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, inquanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

TABELLA TITOLI - PUNTEGGI

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M), N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di **PUNTI 10**. Sono quindi esclusi dal punteggio la lettera A - concorso (12 pp.) - e la lettera H - esami di stato (fino a 3 punti) che si possono aggiungere ai 10 punti fino ad un massimo conseguibile di 25 punti totali.³

TITOLI VALUTABILI

Superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)

Punteggio: punti 12

Nota bene: Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo.

Può essere valutato un solo pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi di livello pari o superiore al grado di appartenenza (es. è valutato nella scuola di I grado un concorso ordinario superato nel II grado).
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento

Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati (compreso il FIT "riservato") per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento.
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.
- I corsi SSIS e TFA o "straordinari" o "riservati".
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria (è invece ammesso il contrario).

³ Il punteggio di cui alla lettera I e alla lettera L (tutor e orientatori e triennio di servizio nelle scuole disagiate) non è valutabile nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità d'ufficio.

- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica (è invece ammesso il contrario).

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito

Nota bene: è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90).
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90).
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 commi 4, 6 e 8; I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)

Punteggio: 3 punti per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Nota bene: Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza.

Sono valutati

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve ("triennale")
- il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14)

Punteggio: 1 punto per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello.

Nota bene: è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Attenzione: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà quindi necessariamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di laurea.

Nota bene: il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale ("specialistica");
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento).

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo

richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza a meno che non si posseggono, **distintamente**, entrambi gli indirizzi infanzia e primaria.

Inoltre, il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)

Punteggio: 5 punti

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera G) – solo docenti della SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: 1 punto

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRSSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

Punteggio: 1 punto per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Attenzione: Valido **SOLO** per gli anni scolastici **1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001** in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene quindi valutata solo la partecipazione all'interno del triennio ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) (lettere M e N)

1 punto con certificazione di livello C1 del QCER

Nota Bene: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico

- ha sostenuto la prova finale.

0,5 punti senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

Attenzione: non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL. Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) **SOLO SE CONSEGUITO PRESSO LE UNIVERSITÀ.**

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M), N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10. Sono quindi esclusi dal punteggio la lettera A - concorso (12 pp.) - e la lettera H - esami di stato (fino a 3 punti) che si possono aggiungere ai 10 punti fino ad un massimo conseguibile di 25 punti totali.

[Dove siamo - UILSCUOLA](#)

[RSU 2025 - UILSCUOLA](#)